



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  
LOCALE PER IL PAESAGGIO**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 17/04/2025

## **Art. 1 – ISTITUZIONE**

1. E' istituita ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 4 L.R. n. 32/2008, la Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata tra i comuni dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, quale organo tecnico consultivo che esprime pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei predetti Comuni.
2. A seguito di specifiche successive adesioni alla convenzione istitutiva della gestione associata, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

## **ART. 2 – COMPOSIZIONE**

1. La Commissione Locale per il Paesaggio (d'ora in poi Commissione) nel suo complesso è composta da almeno sette membri esperti nella pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, nella progettazione edilizia ed urbanistica, nella tutela dei beni architettonici e culturali, nelle scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
2. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2 della L.R. n. 32/2008 e della D.G.R. n. 2-2640 del 22 dicembre 2020, e vengono individuati sulla scorta di presentazione di curricula professionali richiesti dall'Unione Montana.
3. Alle sedute saranno convocati tre membri, di volta in volta, scelti a rotazione fra i Commissari di cui è composta.
4. Nel corso della prima seduta utile della Commissione viene eletto il Presidente tra i membri della stessa. Qualora non venga nominato svolgerà le funzioni di Presidente il membro più anziano presente ad ogni singola seduta. Lo stesso avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
5. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio dell'Unione Montana o suo delegato, con funzioni di Segretario, che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione ed alla redazione dei verbali.

## **ART. 3 – NOMINA DURATA E DECADENZA**

1. La Commissione è nominata dalla Giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, previa verifica da parte del Responsabile del Servizio, dei curricula presentati, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico di selezione. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 2.
2. I membri della Commissione restano in carica per un periodo non superiore ad anni cinque. Il mandato è rinnovabile per una sola volta o per non più di dieci anni consecutivi.
3. Allo scadere di tale periodo la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo dovrà essere sostituita.
4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta della Unione non li abbia sostituiti.
5. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti, per più di tre sedute consecutive. La decadenza, su richiesta del Responsabile del servizio, è dichiarata dalla Giunta dell'Unione che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto, che deve avere lo stesso profilo professionale del decaduto, con la procedura di cui ai precedenti commi.
6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.

## **ART. 4 – CASI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI**

1. I motivi di incompatibilità alla carica di componente della Commissione sono definiti nella D.G.R. n. 2-2640 del 22 dicembre 2020.
2. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

## **ART. 5 – ATTRIBUZIONI**

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime:
  - a. Parere NON VINCOLANTE in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni aderenti alla gestione associata prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato;
  - b. Parere obbligatorio VINCOLANTE previsto dall'art. 24 della L.R. 56/77 in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale;
2. Il Responsabile del Servizio dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale ha facoltà, anche su segnalazione scritta della Amministrazioni Comunali aderenti alla gestione associata, di sottoporre al parere preventivo della Commissione anche gli interventi non ricadenti nelle zone tutelate, ma aventi particolari complessità o problematicità.
3. I pareri espressi ai sensi del comma precedente avranno carattere di parere consultivo non vincolante.
4. La Commissione può inoltre:
  - a. chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
  - b. attivare canali di consultazione e confronto con i competenti uffici della Regione e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

## **ART. 6 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE: SEDUTE E DECISIONI**

1. Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso a mezzo PEC, o in alternativa anche per telefono, e-mail o con ogni altra forma ritenuta idonea, dal Responsabile del Servizio dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale o in caso di suo impedimento dal Segretario dell'Unione.
2. Le pratiche saranno iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante al protocollo dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale.
3. L'avviso sarà inviato a cura dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale ai componenti della Commissione almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, salvo casi d'urgenza, ed in esso saranno indicati il giorno, ora e luogo della riunione.
4. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma precedente può essere ridotto fino a 24 ore, in tale ipotesi l'avviso di convocazione potrà essere effettuato anche per telefono, e-mail o con ogni altra forma ritenuta idonea.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti convocati.
6. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Responsabile del Servizio nell'avviso di convocazione; la Commissione può inoltre essere svolta in modalità telematica.
7. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è validamente assunto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
9. Può essere prevista la possibilità che la commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

## **ART. 7 – ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale.
2. La segreteria cura i rapporti con i Comuni e con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche.
3. La segreteria predisponde la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno due giorni prima della seduta relativa e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
4. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio dell'Unione Montana o suo delegato, con funzioni di Segretario, che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.
5. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi.
6. Il verbale è sottoscritto dai commissari convocati e dal segretario verbalizzante. In caso di Commissione svolta in modalità telematica il verbale viene sottoscritto digitalmente dai commissari convocati e dal segretario verbalizzante.

#### **ART. 8 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. L'incarico di Responsabile del Servizio della gestione associata in oggetto è conferito dal Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale secondo le modalità e le procedure vigenti.
2. Il Responsabile del procedimento resta in capo al comune da cui provengono le rispettive pratiche e ad esso è attribuita la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione.

#### **ART. 9 – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata ai singoli Comuni secondo le modalità previste dagli stessi, i quali provvedono ad inviarle, previa istruttoria, all'Unione Montana per l'acquisizione del parere.
2. L'esame delle domande avverrà secondo l'ordine di presentazione riscontrabile in base al numero di protocollo attribuito dall'Ufficio Protocollo dell'Unione Montana.

#### **ART 10 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

#### **ART. 11 – COMPENSI**

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

#### **ART. 12 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. I Comuni interni all'Unione Montana non avranno costi di gestione a seguito della sottoscrizione della presente convenzione.
2. La partecipazione finanziaria dei Comuni non aderenti all'Unione Montana sarà determinata con delibera di Giunta dell'Unione Montana.
3. La rendicontazione redatta dal Responsabile sarà inviata ai Comuni entro il 15 Novembre di ogni anno, e la liquidazione dovrà essere effettuata entro il 30 Novembre di ogni anno.

#### **ART. 13 – NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni della L.R. n. 32/2008 e della D.G.R. n. 2-2640 del 22 dicembre 2020, che qui si richiamano espressamente.